

STATUTO DEL "TEATRO STABILE DI BOLZANO"

Art. 1 - Finalità

1. È costituito l'Ente Autonomo "Teatro Stabile di Bolzano", con sede a Bolzano.
2. Le finalità artistiche dell'Ente sono:
 - a. Il sostegno e la diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e del repertorio italiano contemporaneo, con precipuo riferimento all'ambito cittadino, provinciale e regionale e ai suoi rapporti con la cultura tedesca.
 - b. La formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici.
 - c. L'attività di ricerca e di sperimentazione con la collaborazione di qualificate compagnie specializzate nel settore, anche a livello internazionale.
3. Il "Teatro Stabile di Bolzano" si avvale di strutture organiche proprie ed in particolare di una compagnia stabile di attori costituita secondo le indicazioni ministeriali. Almeno il 60% delle recite di spettacoli deve essere rappresentato nel territorio della Regione ed in altri teatri pubblici.
4. Il "Teatro Stabile" propone iniziative per la diffusione della cultura teatrale nelle scuole anche attraverso la proposta di spettacoli e il sostegno delle iniziative teatrali giovanili.

Art. 2 - Soci

1. Il Comune di Bolzano è socio fondatore storico.
2. Compartecipa quale socio fondatore la Provincia Autonoma di Bolzano. Altri soci fondatori possono essere la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento.
3. Al "Teatro Stabile" possono aderire, in qualità di soci eventuali, enti o soggetti sia pubblici che privati che ne facciano richiesta, nonché soci sostenitori. Ogni socio deve concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione del "Teatro Stabile".

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del "Teatro Stabile":
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Direttore;
 - f) il Comitato Artistico.
2. La durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non più di una volta.

Art. 4 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei rappresen-

tanti dei soci fondatori.

Di essa fanno parte i rappresentanti dei soci fondatori in numero di tre ciascuno.

L'Assemblea coopta i nuovi soci che non possono superare nel numero i due terzi dei soci fondatori.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- b) Nominare il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori e il Comitato Artistico.
- c) Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche, eccetto quanto previsto all'art. 5, punto 1, 2^comma.
- d) Stabilire le indennità da corrispondere al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione.
- e) Ammettere i nuovi soci.
- f) Nominare un Vice Presidente scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente, di cui almeno tre in rappresentanza del Comune di Bolzano.

E' facoltà dell'Assemblea ridefinire la composizione del Consiglio d'Amministrazione, fermo restando il numero di almeno tre membri in rappresentanza del Comune di Bolzano, per l'accesso degli altri soci fondatori.

Il numero dei membri può essere elevato fino a nove componenti a seguito dell'ingresso dei nuovi soci fondatori.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso di cui alla legge 12/7/2011 nr. 120.

2. I componenti del predetto Consiglio vengono nominati dall'Assemblea tra esperti del teatro o dell'amministrazione.

3. Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) Approvare il programma artistico e finanziario della stagione teatrale.
- b) Approvare la pianta organica del personale ed il relativo trattamento economico.
- c) Disporre le assunzioni.
- d) Adottare provvedimenti disciplinari
- e) Accertare le entrate.
- f) Impegnare le spese.
- g) Approvare i regolamenti interni di funzionamento.
- h) Nominare il Direttore del "Teatro Stabile" e fissare gli emolumenti relativi alle sue mansioni.
- i) Redigere il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

4. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare al Presidente o al Direttore in tutto o in parte le funzioni di cui al punto 3, lettera e) e f).

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del "Teatro

Stabile" ed è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i rappresentanti dei soci fondatori.

2. Spetta al Presidente:

a. Convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio d'Amministrazione.

b. Adottare in caso d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, con successiva ratifica da parte dello stesso.

c. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione.

d. Riscuotere le entrate e liquidare le spese, con facoltà di delega in tutto o in parte al Direttore o al personale dipendente.

e. Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente delega al Vice Presidente, in tutto o in parte, l'esercizio delle funzioni a lui spettanti ai sensi del presente articolo.

Art. 7 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri, di cui due scelti tra persone iscritte all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti ed uno designato dal Ministero della cultura con funzioni di Presidente del Collegio.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. I Revisori possono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

4. Il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo riferendo al Consiglio d'Amministrazione.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto espresso dagli articoli 2403, 2404 e 2407 del C.C.

Art. 8 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra persone estranee, altamente qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali e teatrali o dell'organizzazione teatrale.

2. Spetta al Direttore:

a. La direzione artistica e tecnico-amministrativa del "Teatro Stabile" con facoltà di delega di compiti artistici e amministrativi.

b. Partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

c. Predisporre il programma artistico e finanziario del "Teatro Stabile".

d. Sovrintendere alla gestione del "Teatro Stabile".

3. Il direttore/direttrice del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro (Decreto Ministeriale 27 luglio 2017).

In applicazione del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024 n. 463 si definisce:

- a) la durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non più di una volta;
- b) l'incarico di direttore va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate;
- c) non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in più di una istituzione tra quelle finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera a);
- d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del presente decreto, si intende riferita al solo ambito "teatro";
- e) al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, la figura di cui alla lettera b) può effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Teatro da lui diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va documentato al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzato;
- f) il direttore in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) deve preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno;
- g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il direttore al di fuori del Teatro da lui diretto; tali prestazioni vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a quattro mesi all'anno; il Consiglio di amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei quattro mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;
- h) eventuali spettacoli a cui il direttore abbia partecipato

con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio in oggetto, possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del direttore e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali del Teatro da lui diretto; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di quattro mesi all'anno.

I Teatri delle Città si adeguano, altresì, alle seguenti linee di indirizzo:

a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle attività già programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e operativi fino alla loro naturale scadenza.

Art. 9 - Comitato Artistico

1. L'Assemblea dei Soci nomina un Comitato Artistico composto da non meno di tre e non più di cinque membri, scelti tra persone estranee agli altri organi sociali, esperte in manifestazioni ed attività artistiche, in particolare teatrali.

2. Il Comitato Artistico svolge azione di studio e di consulenza tenuto conto delle indicazioni programmatiche del Direttore, coadiuvandolo nella definizione del programma della stagione teatrale e delle attività collaterali.

Art. 10 - Sede teatrale

1. L'Ente Autonomo "Teatro Stabile di Bolzano" non ha patrimonio immobiliare. I Soci fondatori garantiscono la disponibilità di una sede teatrale idonea e la copertura delle relative spese di esercizio.

Art. 11 - Gestione

1. Alle spese correnti di funzionamento il "Teatro Stabile" fa fronte con:

e. Le sovvenzioni dei soci fondatori che globalmente non possono essere inferiori alla sovvenzione concessa dallo Stato e che per ciascun socio fondatore devono essere proporzionali alla rispettiva rappresentanza nel Consiglio d'Amministrazione.

f. Le sovvenzioni dello Stato.

g. I proventi derivanti dall'attività teatrale.

h. I contributi annui dei soci fondatori.

i. Qualsiasi altra erogazione o quanto eventualmente concesso a titolo straordinario dai soci fondatori per progetti specifici.

2. I soci fondatori devono congiuntamente garantire per ogni anno teatrale la costituzione di un congruo fondo di dotazione, non inferiore al 5% complessivo delle spese di diretta produzione teatrale, accertata sul bilancio consuntivo della stagione precedente.

Art. 12 - Bilanci

1. I bilanci di previsione devono essere approvati entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario ed i conti consuntivi entro due mesi dalla fine del medesimo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci, una volta approvati dall'Assemblea e accompagnati dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono trasmessi per l'approvazione ai soci fondatori entro i successivi trenta giorni.

3. Il "Teatro Stabile" ha l'obbligo del pareggio di bilancio nell'arco di un biennio. Qualora, scaduto il biennio, perduri nei sei mesi successivi una situazione di deficit, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario straordinario, nominato entro trenta giorni dal Sindaco del Comune di Bolzano. Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministero della Cultura, d'intesa con i soci fondatori nei successivi quindici giorni.

F.to PALERMO Francesco
F.to Notaio Federica Isotti L.S.